

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
64	25-06-2025

OGGETTO:	DIVIETO DI INTRODURRE INFIAMMABILI, ARMI DI QUALUNQUE GENERE, ARTIFIZI PIROTECNICI / PETARDI E BOMBOLETTE SPRAY. DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE (DI QUALSIASI NATURA) IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO, NELLE AREE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA IN FRANCIACORTA", IL GIORNO 28 GIUGNO 2025
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 32 della Costituzione tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che "*Questa Corte ha costantemente negato che "sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale"*";
- i commi 1, 2 e 4 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che "*il Sindaco, quale ufficiale del Governo*", sovrintende:
 - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto;
- il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, "*concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza*";
- il sindaco, quale ufficiale del Governo "*adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*".
- l'art. 50 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che "*Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni*

attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge” ed al comma 7 bis precisa:

“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”.

CONSIDERATO CHE:

-che dal 28 giugno al 29 giugno si terrà la manifestazione denominata "Notte Bianca In Franciacorta" a Cazzago San Martino;

-che in ottemperanza alle linee guida contenute nella circolare n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 emanata dal Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - avente per oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva" con allegate le nuove "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" si ritiene adeguato prevedere congrue previsioni a salvaguardia della sicurezza della manifestazione, ed è evidente l'opportunità di prescrivere misure tra cui:

A. il divieto di utilizzo di bombolette spray che possono contenere sostanze nocive per gli utenti o atte ad offendere;

B. il divieto di introduzione, da parte degli utenti, di armi di qualsiasi genere;

C. il divieto di far spostare gli utenti, all'interno di un'area affollata, con bottiglie / bicchieri e contenitori di vetro o similari;

D. il divieto di introdurre infiammabili, artifici pirotecnici / petardi,

per compensare possibili scenari generati da eventi di natura dolosa e o sociali nelle aree accessibili al pubblico di pertinenza della manifestazione;

RILEVATO CHE:

- l'utilizzo di oggetti idonei ad offendere, come accaduto in recenti fatti di cronaca, nel caso vengano utilizzati in occasione di eventi con notevole afflusso di pubblico, può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone;

- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento verrà tempestivamente comunicato al Prefetto di Brescia e contestualmente trasmesso alla Questura di Brescia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Brescia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, dalle ore 18:00 del giorno 28/06/2025 e sino a cessata esigenza, comunque non oltre le ore 01.00 del giorno 29/06/2025, nell'area urbana interessata alla manifestazione denominata "Notte Bianca in Franciacorta" il cui perimetro risulta chiaramente definito nell'ordinanza n°61 del 19/06/2025 (che si intende integralmente richiamata):

1. il divieto per gli utenti di introdurre infiammabili, armi di qualunque genere, artifici pirotecnici / petardi e bombolette spray;

2. ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, il divieto di vendita per asporto di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

a chiunque il divieto di introduzione e di consumo di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

È consentita la vendita per asporto, nonché l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande contenute in recipienti di plastica leggera o di carta privi di tappo;

Tutte le bevande dovranno essere vendute / servite / somministrate in bicchieri a perdere, non in vetro o similari; le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;

Dalle presenti disposizioni è fatta salva la consumazione al banco ovvero all'interno dei locali dei singoli esercizi;

AVVERTE CHE:

il presente provvedimento ha efficacia immediata, ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;

l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1 della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza è punita, ai sensi del comma 7 bis.1 dell'art. 50 d.lgs. 18.8.2000 n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 500 euro a 5.000 euro**;

è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Brescia, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Dr. Fabrizio Scuri

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Ordinanza n° 64 del 25-06-2025

Area: POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DIVIETO DI INTRODURRE INFIAMMABILI, ARMI DI QUALUNQUE GENERE, ARTIFIZI PIROTECNICI / PETARDI E BOMBOLETTE SPRAY. DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE (DI QUALSIASI NATURA) IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO, NELLE AREE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA IN FRANCIACORTA", IL GIORNO 28 GIUGNO 2025

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 25-06-2025 al 10-07-2025.

Cazzago San Martino, 25-06-2025

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI